



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 19/02/2004**

DECRETO COMMISSARIO DELEGATO EVENTI METEOROLOGICI 28 gennaio 2004, n. 71

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi l'8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto. Art. 1, comma 2, dell'O. P. C. M. n. 3323/2003. Individuazione soggetti attuatori. Erogazione benefici economici a privati.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso:

Che a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in data 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto è stato dichiarato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 2003, lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003 il Presidente della regione Puglia è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi avvalendosi sia dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, sia della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato;

Che, alla luce della predetta Ordinanza, il Commissario Delegato deve provvedere in particolare:

- alla puntuale ricognizione dei Comuni colpiti, nonché alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
- al ripristino, in condizioni di sicurezza e di ottimale fruibilità del territorio, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti e, per quanto possibile e compatibile con l'eutrofizzazione del territorio colpito, al ripristino dell'idrografia superficiale, anche allo scopo di facilitare il deflusso delle aree morfologicamente depresse, nonché alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;
- all'erogazione - nei limiti previsti dall'ordinanza e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento - dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante la concessione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dallo stesso Commissario Delegato con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi;

Considerato che gli articoli 3 e 4 della citata ordinanza prevedono, rispettivamente, che il Commissario Delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, possa disporre, nei limiti delle risorse assegnate, l'erogazione

di contributi per:

- l'autonoma sistemazione di nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta o sgombrata;
- il rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate, comunque sgomberate;

Richiamato il decreto del Presidente della regione Puglia - Commissario Delegato n. 5 del 24/11/2003, con cui sono stati individuati i Comuni colpiti dalla calamità;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 3. . dell'O. P. C. M. n. 3323/2003, che assoluta priorità assumono gli interventi diretti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione;

Atteso che il locale Ufficio del Genio Civile - incaricato dal Settore regionale di Protezione Civile di effettuare, ai sensi dell'art. 1., comma 32 lett. a), dell'O. P. C. M. n. 3323/2003, una puntuale ricognizione dei danni subiti, tra l'altro, anche da privati con nota n. 688 del 22/1/04 ha segnalato che, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui trattasi, nei Comuni di cui al citato decreto commissariale n. 5 del 24/11/2003 è stato anche rilevato - sulla base di comunicazioni effettuate dai Sindaci, specificatamente interessati al riguardo:

- n. 63 nuclei familiari sono stati sgomberati, a seguito di apposita ordinanza del Sindaco, da unità immobiliari costituenti abitazioni principali, abituali e continuative, di cui due a Massafra, una a Mottola, una a Palagianello, cinquantaquattro a Palagiano e cinque a Taranto.

Ritenuto, pertanto, di dover nominare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'O. P. C. M. n. 3323/2003, i Sindaci dei Comuni di Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano e Taranto soggetti attuatori degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima ordinanza;

Ravvisata la necessità di determinare le modalità attuative per l'erogazione dei contributi di cui ai citati articoli emanando prime direttive urgenti;

Visto l'art. 8 dell'ordinanza n. 3323/2003, contenente deroghe a specifiche disposizioni di legge;

In virtù dei poteri conferiti con l'O.P.C.M. n. 3323/2003;

## DISPONE

I Sindaci dei Comuni di Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano e Taranto, sono nominati soggetti attuatori dei seguenti interventi previsti dagli articoli 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003.

Costoro, con propri provvedimenti debitamente motivati, erogheranno, nei limiti delle risorse disponibili, benefici economici per le seguenti finalità:

### CONTRIBUTO

#### AUTONOMA SISTEMAZIONE

(art. 3 ordinanza n. 3323)

Il contributo per l'autonoma sistemazione sarà assegnato - nelle misure previste dal comma 1 dell'art. 3 dell'O. P. C. M. n. 3323/2003 - ai nuclei familiari che:

- alla data del 7 settembre 2003 abitavano in modo stabile e continuativo in alloggi destinati a prima

casa;

- abbiano avuto la prima casa di abitazione distrutta o gravemente danneggiata, oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, adottata a seguito degli eccezionali eventi meteorologici;
- abbiano provveduto ad una autonoma sistemazione, cioè non abbiano beneficiato di sistemazione a carico del Comune.

I Sindaci determineranno, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 3, l'entità del contributo in funzione dello stato di necessità e del numero dei componenti delle famiglie per le quali ricorrono i predetti requisiti.

I benefici economici, che decorrono dalla data di sgombero dell'immobile, saranno concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 3 della predetta ordinanza.

Qualora non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, i Sindaci, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, sono autorizzati a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

Il rimborso delle somme anticipate avverrà a richiesta e previa presentazione alla struttura commissariale, da parte del Sindaco, di relazione analitica sulle provvidenze erogate recante l'attestazione del medesimo che i contributi sono stati corrisposti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3323/2003, più volte citata, e del presente provvedimento, e che la documentazione originale sarà conservata a disposizione del Commissario Delegato.

Ovviamente, il Commissario Delegato si riserva di effettuare eventuali accertamenti in ordine all'erogazione dei predetti contributi.

#### CONTRIBUTI PER IL RIENTRO NELLE ABITAZIONI SGOMBERATE (art. 4, comma 1, ordinanza n. 3323)

I Sindaci dei Comuni di Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano e Taranto sono autorizzati ad erogare contributi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, onnicomprensivi di spese tecniche ed oneri fiscali, per ciascuna unità abitativa, costituente abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata o distrutta e comunque sgomberata a seguito della calamità, per la quale, alla data del presente decreto, sia stata effettuata segnalazione dei danni ai competenti uffici e/o autorità.

La concessione dei contributi è subordinata alla preventiva acquisizione di:

- apposite dichiarazioni del/dei proprietari di unità immobiliari e dei tecnici incaricati attestanti che i danni ai fabbricati sono direttamente connessi agli eventi meteorologici dell'8 settembre 2003;
  - relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare, corredata da una stima dei costi e da dichiarazione attestante che gli immobili danneggiati saranno fruibili a seguito degli interventi effettuati, utilizzando il contributo concesso;
  - dichiarazione del tecnico incaricato attestante che i prezzi applicati sono stati determinati con riferimento al prezziario del Provveditorato OO. PP. di Bari, edizione anno 2002;
  - dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 novembre 2000, n. 445, che i lavori di ripristino non sono stati né saranno finanziati con eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.
- In caso di utilizzazione di tali sopravvenienze, il contributo pubblico interverrà per la parte residuale e comunque fino alla concorrenza massima nei limiti previsti nella citata ordinanza n. 3323.

L'importo globale del contributo non potrà superare, in ogni caso, per ogni unità immobiliare, l'entità del danno indicato dall'interessato nell'istanza.

Il rimborso delle somme anticipate avverrà a richiesta e previa presentazione alla struttura commissariale, da parte del Sindaco, di relazione analitica sulle provvidenze erogate recante

l'attestazione del medesimo che i contributi sono stati corrisposti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3323/2003, e del presente provvedimento, e che la documentazione originale sarà conservata a disposizione del Commissario Delegato.

I contributi di cui sopra dovranno essere utilizzati per il ripristino o il riattamento delle unità immobiliari danneggiate nel tempo utile di 12 mesi dalla concessione.

La documentazione giustificativa, fiscalmente probante, dei lavori e delle spese sostenute, dovrà essere conservata per un quinquennio, ed esibita in occasione delle eventuali verifiche che la struttura commissariale decidesse di disporre.

Il mancato, sostanziale riscontro documentale dei citati lavori e spese comporterà la restituzione del beneficio ottenuto.

Ovviamente, il Commissario Delegato si riserva di effettuare eventuali accertamenti in ordine ai predetti contributi.

I Sindaci dei Comuni di Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano e Taranto, anticiperanno, per l'attuazione del presente provvedimento, fondi dei bilanci comunali che saranno tempestivamente reintegrati, con le risorse previste dall'art. 11 dell'O. P. C. M. n. 3323/2003.

Copia del presente provvedimento, per l'esecuzione, dovrà essere notificata ai soggetti attuatori sopra indicati.

Con successivo provvedimento i Sindaci di cui al Decreto del Presidente della regione Puglia - Commissario Delegato n. 5 del 24/11/2003 saranno autorizzati a concedere gli ulteriori contributi previsti dall'ordinanza 3323/2003, in relazione alle disponibilità finanziarie.

Il Commissario Delegato

Raffaele Fitto